



● Tra i tanti, acque di falda e terre e rocce, MISE e Conferenza dei Servizi

## Bonifiche in siti produttivi: quali gli aspetti più critici?

La bonifica dei siti contaminati è un tema sul quale, da diversi anni, si confrontano soggetti pubblici e privati. L'obiettivo principale, costituito dalla necessità di rimediare alla situazione di inquinamento, deve frequentemente essere coordinato con l'esigenza di garantire la prosecuzione dell'attività nel sito, intesa sia come attività produttiva in senso stretto che edilizia e di sviluppo. Contemperare le due esigenze risulta complesso in ragione delle diverse interpretazioni alle quali si presta una normativa non sempre chiara con riferimento, ad esempio, alla gestione e al riutilizzo del terreno scavato e delle acque di falda emunte, all'individuazione puntuale degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e all'approccio rispetto ad innovative tecniche e tecnologie di bonifica. Tutti questi temi saranno analizzati nel corso del secondo appuntamento organizzato dal "Network delle bonifiche", previsto a Milano per il 13 maggio (si veda anche la locandina a pag. 62).

● di **Federico Peres**, B&P Avvocati, professore a contratto Diritto dell'Ambiente - Università di Padova

### La prosecuzione dell'attività produttiva

L'esigenza di rendere compatibili gli interventi di bonifica con l'attività produttiva è affermata:

- dal comma 10 dell'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006 che attribuisce alla PA il compito di assicurare, in sede di approvazione del progetto di bonifica (o del piano della caratterizzazione), che «*gli interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività*»;
- dalla definizione di messa in sicurezza operativa [art. 240, comma 1, lettera n)] quale «*l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività*»;
- dalla premessa dell'Allegato 3 secondo la quale nei siti in esercizio «*laddove un inter-*

*vento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l'interruzione dell'attività di produzione, il soggetto responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell'intero sito (...) rimandando la bonifica alla dismissione delle attività*».

Emerge, dunque, la volontà del legislatore di assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva nell'area che necessita di interventi di messa in sicurezza/bonifica, in conformità a quanto previsto dalla legge delega n. 308/2004 (alla base del D.Lgs. n. 152/2006), con la quale il Parlamento invitava il Governo ad adottare «*differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi*». Il concetto non va, però, estremizzato; non sarebbe, infatti, corretto sostenere che l'attività produttiva/edilizia debba "sempre e comunque" proseguire;



al contempo, si deve riconoscere che non esiste una norma di legge che subordini "sempre e comunque" l'attività produttiva/edilizia al rilascio della certificazione di ultimata bonifica. Ciò premesso, posto che la normativa orienta verso un contemperamento delle diverse esigenze, si può affermare, innanzitutto, che la prosecuzione dell'attività debba essere concepita in modo da non mettere in pericolo la salute delle persone chiamate ad accedere nell'area. Inoltre, sarà opportuno dimostrare che gli interventi edilizi programmati non andranno ad aggravare la contaminazione in essere e non pregiudicheranno in alcun modo l'efficacia dell'intervento emergenziale eventualmente già in corso, né l'esecuzione di quello definitivo che si dovrà poi avviare.

### La gestione delle terre e rocce da scavo

Un altro tema controverso riguarda, per diversi aspetti, la gestione delle terre e rocce da scavo. Con il D.Lgs. n. 4/2008, l'art. 186, venne integralmente riscritto e quella versione, salvo alcune modifiche, è la stessa con la quale ancora oggi ci si confronta. Le terre e rocce sono qualificate come *sottoprodotti* ove ricorrano precise condizioni alle quali, nel 2008, venne aggiunta la non provenienza «*da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica*». Questo nuovo requisito ha reso più onerosi gli interventi di bonifica e ne ha, in qualche modo, condizionato l'attuazione, pur non mancando di creare perplessità anche in materia di classificazione; lo si evince da una recente sentenza nella quale la Corte di Cassazione afferma: «*La provenienza da siti bonificati, senza ulteriori interventi di caratterizzazione, postula la natura pericolosa delle terre e rocce di scavo tant'è che, anche nei più recenti approdi normativi, si è ribadito che "Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché...; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto" (art. 186 D. Lgs. n.152/2006 come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008)*» (sentenza della Cassazione penale, sez. III, 1° marzo 2011, n. 7948). A ben vedere, però, la classificazione dei rifiuti prescinde da quanto previsto dall'art. 186 (il quale detta le condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come "sottoprodotti" e non come "rifiuti"), tan-

to che, a norma dell'Allegato D, «*per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: 3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione*». In questo modo, se l'intervento di carattere edilizio viene svolto in un sito sottoposto a procedimento di bonifica, il riferimento di partenza sarà il titolo del capitolo 17 «*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*»; si dovrà poi passare al codice 17 05 «*terra (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*», per arrivare, infine, alla distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi contenuta nei codici 17 05 03\* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose) e 17 05 04 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). Si consideri, inoltre, che, secondo il comma 7 dell'art. 242, l'autorizzazione con la quale la PA approva il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, sostituisce «*a tutti gli effetti le autorizzazioni, [...] e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, compresi, in particolare, quelli relativi [...] alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento*»; in questo modo, si ha una conferma di quanto previsto dai capitoli e codici dell'Allegato D; vale a dire che in un sito contaminato, se l'intervento ha natura edilizia e non strettamente di bonifica, si producono terre e rocce da scavo che possono essere pericolose e non pericolose. Ciò premesso, si fatica a condividere il pensiero della Corte che, richiamando l'art. 186 relativo alle terre e rocce quali "sottoprodotti", attribuisce alle stesse, ove provenienti da siti contaminati, una natura **sempre** pericolosa, a prescindere dalla necessaria verifica delle sostanze in esse effettivamente presenti. Le criticità interpretative che questa norma solleva si sono riproposte con il recente D.Lgs. n. 205/2010, provvedimento con il quale la normativa in tema di rifiuti è stata ulteriormente modificata, aggiornandola agli indirizzi comunitari della direttiva 2008/98/CE, andando peraltro ad aumentare - come detto - le possibili diverse interpretazioni. Un esempio è rappresentato dal disposto di cui al nuovo art. 185, comma 4 (esclusioni dall'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006); la norma precisa che «*Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nel-*



*l'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter*). Ne deriva una duplice incongruenza:

- in base all'art. 186 oggi vigente, le terre e rocce da scavo, escluse dalla definizione di rifiuto, diventano l'unico sottoprodotto, espressamente riconosciuto dal D.Lgs. n. 152/2006, per il quale non sarebbero ammessi trattamenti [art. 186, comma 1, lettera c)], il che lo pone in netto contrasto con quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 184-bis<sup>[1]</sup>;
- il suolo escavato non contaminato riutilizzato fuori dal sito deve essere valutato «*ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter*»; nessun richiamo all'art. 186, specificamente dedicato alla gestione delle terre e rocce da scavo. La ragione di questa incongruenza è ricavabile dallo schema di decreto dell'aprile 2010, all'interno del quale era prevista l'abrogazione dell'art. 186<sup>[2]</sup>; il legislatore delegato decise poi di mantenere in vigore questo articolo, senza, tuttavia, modificare il comma 4 dell'art. 185.

### La gestione delle acque di falda emunte

Come per le terre e rocce da scavo, anche la gestione delle acque di falda ha sollevato significativi contrasti interpretativi. La qualificazione delle acque emunte nell'ambito di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di un sito come "rifiuto liquido" è frutto di un risalente orientamento giurisprudenziale, non uniformemente condiviso, sorto durante la vigenza della precedente normativa. Quest'ultima, non disciplinando espressamente la questione, dava, infatti, adito a due diverse interpretazioni:

- le acque di falda emunte erano da considerarsi "rifiuti" e, di conseguenza, la loro gestione (stoccaggio, trasporto, smaltimento)

doveva avvenire nel rispetto delle norme di cui all'allora vigente D.Lgs. n. 22/1997;

- le acque di falda emunte erano da considerarsi "acque reflue" e, in quanto tali, potevano essere scaricate osservando i limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/1999. Con l'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 208/2008, il legislatore ha inteso eliminare le ambiguità; il comma 1 prevede, infatti, che «*le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto*». Il comma 1 contiene, dunque, un riferimento ai «*limiti per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali*», ovverosia un richiamo espresso alla normativa sugli scarichi. Allo stesso modo, anche il secondo comma dell'art. 243 introduce una deroga al divieto di cui all'art. 104 (sempre in materia di "scarichi") attinente alla possibilità, generalmente vietata, di immettere acque reflue nelle acque sotterranee (ancora una volta il riferimento alla normativa sugli scarichi è espresso). Se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di considerare le acque emunte come "rifiuti", avrebbe dovuto espressamente considerare (e se del caso derogare) il divieto, contenuto nell'art. 192, comma 2, di abbandonare rifiuti in acque superficiali<sup>[3]</sup>; tuttavia, l'assenza della deroga in questo senso significa che il legislatore non ha considerato le acque di falda emunte un "rifiuto", bensì uno "scarico di acque reflue industriali" (imponendo il rispetto dei relativi limiti). La giurisprudenza resta, però, divisa tra chi applica la disciplina in materia di "scarichi di acque reflue"<sup>[4]</sup> e chi, invece, le qualifica *rifiuti*<sup>[5]</sup>.

1) «La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».

2) Art. 34, comma 1, dello «Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva Rifiuti n. 98/2008», approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile 2010.

3) Art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006: «È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee».

4) Si vedano le sentenze del: Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5256; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 90; TAR Sicilia - Catania, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207; TAR Sicilia - Catania, sez. I, 17 giugno 2008, n. 1188; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 maggio 2008, n. 301; TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 23 luglio 2008, n. 1068.

5) Si vedano le sentenze del: TAR Sardegna, sez. II, 21 aprile 2009, n. 549; TAR Sicilia - Palermo, sez. I, 20 marzo 2009, n. 540.



## La Conferenza dei Servizi

Nel procedimento di bonifica riveste un ruolo centrale la Conferenza di Servizi, definita dalla giurisprudenza come «*un modulo operativo che non costituisce un ufficio speciale della Pubblica Amministrazione, autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano*» e «*non assurge alla dignità di organo ad hoc, né acquista soggettiva autonoma, essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia giuridica*» (sentenza TAR Toscana, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145)<sup>[6]</sup>. Disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 (modificata dalle leggi n. 340/2000, n. 15/2005, n. 69/2009 e n. 122/2010), l'istituto presenta «*una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza, di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie*» (ex multis, si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 712<sup>[7]</sup>). La Conferenza si conclude, pertanto, con la formalizzazione di una determinazione, imputabile soggettivamente all'amministrazione procedente; in assenza di questo provvedimento finale, le determinazioni assunte nella Conferenza - anche se decisoria - sono prive di efficacia esoprocedimentale e ciò in quanto, secondo la giurisprudenza<sup>[8]</sup>:

- la previsione normativa contenuta nell'art. 14-*quater*, comma 2, enunciativa del carattere immediatamente esecutivo della determinazione conclusiva dei lavori della Conferenza, è stata espressamente abrogata dalla legge n. 15/2005;
- la stessa legge ha, altresì, abrogato la previsione normativa contenuta nell'art. 14-*ter*,

comma 7, che consentiva alle amministrazioni dissenzienti di impugnare direttamente e immediatamente la determinazione conclusiva della Conferenza;

- infine, il comma 6-*bis* dell'art. 14-*ter*, prevede la necessità di adottare un provvedimento espresso come momento conclusivo della complessiva vicenda.

La Conferenza di Servizi in materia di bonifica viene ripetutamente richiamata all'art. 242 che definisce l'*iter* procedimentale. In estrema sintesi:

- la regione, ricevuto il piano di caratterizzazione, convoca la Conferenza e provvede con l'approvazione (eventualmente con prescrizioni) o con il rigetto **entro trenta giorni dalla ricezione**;
- spetta poi a un'altra Conferenza l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio (provvedimento **entro sessanta giorni**);
- in caso di rispetto delle CSR, sempre la Conferenza dichiara positivamente concluso il procedimento.

Questi specifici poteri della Conferenza possono destare perplessità:

- da un lato - come già rilevato - la Conferenza non è un organo autonomo competente ad adottare provvedimenti a rilevanza esoprocedimentale;
- dall'altro, questi poteri non sembrano coordinarsi con il sistema generale in forza del quale spetta alla regione la competenza ad approvare il piano della caratterizzazione e i progetti operativi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente in caso di superamento delle CSR (questi ultimi **entro sessanta giorni**)<sup>[9]</sup>.

Se i tempi non vengono rispettati, l'interessato non può invocare il cosiddetto "*silenzio-assenso*" espressamente escluso dall'art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 («*Le disposi-*

6) In termini analoghi, si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2010, n. 1248, secondo cui «la conferenza di servizi è un modulo procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano».

7) In tema di bonifiche, si veda la sentenza del TAR Toscana, sez. II, 14 marzo 2007, n. 383.

8) Si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 712.

9) In generale la legge n. 241/1990, precisa le tempistiche che la Conferenza deve rispettare; l'art. 14-*ter*, comma 1, dispone che «la prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione». Il comma 3 chiarisce che «nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo».



zioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti [...] l'ambiente [...]). La giurisprudenza ha però chiarito che «non [è] consentito, né legittimo mantenere una conferenza di servizi aperta sine die» (si veda la sentenza del TAR Molise, sez. I, 24 settembre 2008, n. 781) e il comma 6-bis dell'art. 14-ter precisa che «[...] la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato» e che, comunque, «resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2<sup>10)</sup> e 2-bis»<sup>11)</sup>. Va ricordato, infine, che la normativa prevede espressamente le modalità con le quali la Conferenza può superare alcuni aspetti critici che possono rallentarne il funzionamento; ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990 «si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata». Ciò vale, a maggior ragione, in caso di mancata partecipazione posto che «ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il provvedimento finale della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza» (ex multis, si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2008 n. 2224). L'art. 14-quater disciplina, infine, come procedere in caso di dissenso, congruamente motivato, manifestato nel corso della Conferenza da uno dei partecipanti.

### La messa in sicurezza d'emergenza

L'art. 240, lettera m), D.Lgs. n. 152/2006, definisce "messa in sicurezza d'emergenza" (MISE) «ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente». La giurisprudenza amministrativa, evidenziando una certa «tendenza allo snaturamento di tale istituto» (si vedano le sentenze del TAR Marche, sez. I, 5 agosto 2009, n. 857; TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 317), ha definito i presupposti e le modalità operative che giustificano l'imposizione degli interventi di MISE, precisando, altresì, quali tipologie di intervento non possano rientrare in questa nozione. La giurisprudenza ha, pertanto, escluso di ravvisare una contaminazione repentina qualora vi sia «uno stato di contaminazione pregressa» e l'amministrazione non fornisca una «sufficiente motivazione sulla situazione di emergenza e sulle motivazioni per cui si ritiene necessario un intervento immediato ed, eventualmente, oneroso e di notevole impatto» (si vedano le sentenze del TAR Sardegna, sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1809; TAR Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762). Quanto all'iter procedimentale, è stato osservato che, trattandosi di intervento volto al contenimento immediato di situazioni improvvise, la MISE deve essere «regolata da una procedura di urgenza, come tale limitata, puntuale e non estensibile oltre i suoi limiti naturali, a pena del rischio di interventi frettolosi ed inappropriati che, nel tema della tutela ambientale, sono completamente esclusi dal novero delle previsioni legislative» (TAR Sicilia - Catania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254); ciò la distingue da un intervento di bonifica in senso stretto che - come osservato dal giudice siciliano - «è soggetto a procedure e tempi che ne assicurano la

10) Art. 2, comma 8: «la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

11) Art. 2-bis: «le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento».



ponderazione e quindi la qualità)<sup>[12]</sup>. È stata inoltre più volte affermata l'illegittimità delle prescrizioni che, sebbene qualificate come MISE, mirino alla definitiva rimozione della fonte inquinante, oltrepassando il carattere emergenziale e «*producendo effetti non soltanto permanenti ma altresì univocamente coincidenti con il risultato conseguibile a seguito di una bonifica*» (si veda la sentenza del TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 317)<sup>[13]</sup>; in questa direzione la già richiamata sentenza del TAR Sicilia<sup>[14]</sup> precisa che l'interesse di bonifica ha «*obiettivi di qualità ambientale e di recupero dell'ambiente dall'inquinamento molto più approfonditi, radicali, complessi e strutturati [...] che possono assicurare il reale recupero del tessuto ambientale compromesso*», mentre la MISE «*è istituto (tecnico, prima che giuridico) volto al solo "contenimento" della matrice compromessa*».

### Nuove tecnologie di bonifica

Dall'esame complessivo della normativa si ricava la volontà del legislatore di orientare le scelte progettuali verso soluzioni all'avanguardia. Ciò era chiaro anche nel D.M. n. 471/1999; l'art. 11 («*Progettazione per fasi*») disponeva: «*qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare può consentire che [...] il progetto definitivo di bonifica*

*o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative [...]*». Il legislatore aveva, dunque, previsto un procedimento speciale, forse più lento e più incerto di quello concepito secondo tecniche collaudate, ma che trovava la contropartita nell'esigenza di indirizzare gli operatori verso tecniche e tecnologie nuove che, in quanto tali, necessitano di sperimentazione. Anche il D.Lgs. n. 152/2006, non manca di considerare in senso favorevole le soluzioni innovative; l'art. 252-bis, comma 3, lettera g) («*Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*») prevede espressamente che gli accordi di programma disciplinino anche «*l'eventuale finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione*». Allo stesso modo, l'Allegato 3 al titolo V illustra i criteri generali da seguire sia nella selezione sia nell'esecuzione degli interventi previsti dal titolo V, richiedendo un'analisi comparativa delle diverse opzioni tecniche di intervento per arrivare a scegliere la migliore tecnica disponibile. Si legge, infatti, nel richiamato Allegato che la scelta della migliore tipologia di intervento comporta il bilanciamento di vari interessi in presenza di numerose variabili e tra queste «*l'esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di conseguire e mantenere nel tempo detti livelli di protezione*». ●

12) In senso analogo, si veda la sentenza del TAR Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762.

13) Nel caso di specie, la rimozione dei sedimenti inquinati. In precedenza, si era pronunciato il TAR Sardegna, sez. II, con la sentenza 8 ottobre 2007, n. 1809 che, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di qualificare come «idoneo intervento di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda» la realizzazione di un'opera di confinamento fisico, ha affermato l'illegittimità di questa prescrizione, «non potendosi non evidenziare che, sia per la sua estensione che per la sua qualità, l'Amministrazione ha, di fatto, configurato ed imposto la realizzazione di un vero e proprio progetto di bonifica».

14) Coeva a questa pronuncia è la sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. II, 27 giugno 2007, n. 5286, nella quale si rileva che «gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non sono tanto finalizzati alla diminuzione del livello di inquinamento (obiettivo questo che spetta agli interventi di bonifica) quanto ad evitare che la contaminazione in atto rischi di espandersi nel terreno e nella falda in attesa dell'esecuzione di interventi di bonifica del sito».

Organizzato da:



In collaborazione con:



Con il contributo di:



**Venerdì 13 maggio 2011**

ore 09.30-13.30

**ASSOLOMBARDA**

Via Pantano 9, Milano

**Seminario**

# Bonifiche

Aspetti procedurali, soluzioni tecniche e interventi edilizi

La bonifica dei siti contaminati è un tema sul quale, da diversi anni, si confrontano soggetti pubblici e privati. L'obiettivo principale, costituito dalla necessità di rimediare alla situazione di inquinamento, deve frequentemente essere coordinato con l'esigenza di garantire la prosecuzione dell'attività nel sito, intesa sia come attività produttiva in senso stretto, che edilizia e di sviluppo. Contemperare le due esigenze risulta complesso in ragione delle diverse interpretazioni alle quali si presta una normativa, in continua evoluzione, che disciplina – in modo non sempre chiaro – diversi aspetti di rilevanza fondamentale, quali, in particolare, le modalità e i tempi con i quali opera la Conferenza dei servizi, la gestione e il riutilizzo del terreno scavato e delle acque di falda emunte, l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e l'approccio verso innovative tecniche e tecnologie di bonifica.

**Obiettivo del Convegno sarà quello di fare il punto della situazione e avviare un confronto su queste tematiche tra i soggetti interessati.**

## PROGRAMMA

Inizio ore 9.30

### SALUTI

**Vittorio Biondi**

(Direttore del Settore Territorio Ambiente Energia di Assolombarda)

### INTRODUCE

**Gianni Squitieri**

(Sviluppo Italia Aree Produttive)

### INTERVENGONO 9.45-10.30

**Federico Peres**

(B&P Avvocati)

**Donatella Giacopetti**

(Unione petrolifera)

### TAVOLA ROTONDA 10.30-13.00

Coordina: **Dario De Andrea**  
(Ambiente&Sicurezza-Il Sole 24 ORE)

**Carlo Bossi**

(Consulente, esperto in bonifiche)

**Giampietro Beretta**

(Università degli Studi di Milano)

**Edo Ronchi**

(Pres. della Fondazione Sviluppo Sostenibile)

**Rappresentante di Assimpredil Ance**

**Emilio De Vizia**

(Assoambiente)

**Riccardo Casale**

(Federambiente)

**Angelo Merlin**

(Assoreca)

**Nicola Di Nuzzo**

(Regione Lombardia)

**Rosanna Cantore**

(Provincia Milano)

**Annalisa Gussoni**

(Comune Milano)

**Paolo Perfumi**

(ARPA Lombardia)

### QUESTION TIME 13.00-13.30

Con il patrocinio di:



**FISE ASSOAMBIENTE**  
Associazione Imprese Servizi Ambientali



**federambiente**

Seminario organizzato dal Network Bonifiche costituito da **Fondazione Sviluppo Sostenibile e Ambiente&Sicurezza – Il Sole 24 ORE**, in collaborazione con il **Comitato Scientifico di Ecomondo-Reclaim Expò**

La partecipazione al seminario è gratuita.  
È richiesta l'iscrizione entro il 12/05/2011: inviare una mail a [info@susdef.it](mailto:info@susdef.it)  
Durante il Convegno è previsto un servizio di *open bar* gratuito per gli iscritti.